

(N. 271)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1963

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, numero 554, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona)

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, emanata in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1951, furono autorizzati — tra l'altro — i lavori di trasferimento in altra sede degli abitati di Gairo ed Osini, in provincia di Nuoro, e di Balestrino, in provincia di Savona.

Per la ricostruzione delle case di abitazione, la citata legge stabiliva che il contributo statale non avrebbe potuto superare la somma di lire 300.000 a vano per i proprietari ai quali sarebbe spettato il contributo del 90 per cento della spesa e di lire 200.000 a vano per gli altri; nè complessivamente avrebbe potuto superare la somma di lire 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenente.

Con legge 13 luglio 1957, n. 554 (articolo 2), il limite massimo del contributo, relativamente ai danni alluvionali verificatisi nel giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padana, fu stabilito in lire 2 milioni e 2 milioni e mezzo per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo

stesso, senza alcun limite di contributo per vano.

Con la legge 28 gennaio 1960, n. 31, emanata in dipendenza delle alluvioni 1958-59, il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato poi a provvedere all'esecuzione delle opere ed alla concessione dei contributi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini, e ciò in quanto i fondi assegnati con la legge n. 9 del 1952 non avevano consentito di portare a termine il trasferimento dei due abitati.

Peraltro, poichè la stessa legge 28 gennaio 1960, n. 31, ha previsto, limitatamente alle alluvioni del 1958 e 1959, la concessione di contributi (senza alcun limite per vano) nelle stesse misure indicate nell'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, si rende necessario, per evidenti motivi di equità, estendere i benefici della predetta legge anche ai contributi da concedere per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Osini e Balestrino.

A tal fine è inteso il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I benefici previsti dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, si applicano anche all'esecuzione dei lavori per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona).